

REGOLAMENTO GESTIONE PROGETTI ISTITUZIONALI NAZIONALI E INTERNAZIONALI

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	
SENATO ACCADEMICO	16.07.2021
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	21.07.2021
DECRETO RETTORALE	881/2021 dd. 1.09.2021
UFFICIO COMPETENTE	Ufficio Ricerca e Grant Office

Data ultimo aggiornamento: 1° settembre 2021	a cura dell'Ufficio Affari generali e Trasparenza
Amministrativa	

Art. 1 – Oggetto del regolamento

Oggetto del regolamento è la definizione dei criteri di gestione dei progetti istituzionali, nazionali e internazionali, come meglio specificato nel successivo art. 2, e per il conseguente trattamento degli overhead forfettari e dei costi del personale.

Lo scopo del presente regolamento è quello di definire la destinazione dei prelievi, come descritto al successivo art. 3, attraverso la quota parte degli overhead forfettari e la quota dei costi di personale esposti a rimborso nei progetti.

I prelievi sono destinati:

- alla struttura cui afferisce il progetto;
- all'Ateneo, per alimentare i seguenti Fondi:
 - Fondo Ricerca di Ateneo, volto a sostenere, a vario titolo, le attività di ricerca svolte nell'Ateneo
 - Fondo per la premialità, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240.

Ciascun Fondo segue regole proprie, definite dai rispettivi regolamenti e comunque nel rispetto della normativa nazionale.

Art. 2 - Ambito di applicazione

Sono soggetti a ritenuta:

- A. progetti di ricerca, innovazione e sviluppo finanziati attraverso bandi competitivi emanati da organismi pubblici o privati, sia nazionali che internazionali, con esclusione di quelli indicati al successivo comma
- B. progetti di internazionalizzazione dell'istruzione e della formazione, con esclusione delle mobilità individuali indicate al successivo comma
- C. convenzioni che hanno natura di attività istituzionali e rapporti di cooperazione tra Pubbliche Amministrazioni
- D. altri progetti con overhead e/o costo di personale a rimborso non compresi nei punti precedenti e nel successivo comma

Sono esclusi dalla ritenuta:



- I. le donazioni;
- II. i finanziamenti europei di istruzione e formazione destinati alla mobilità individuale;
- III. i finanziamenti derivanti da bandi competitivi per cui è esclusa la possibilità di caricare overhead forfettari e costi di personale a rimborso.

Art. 3 - Distribuzione di overhead e costi di personale

L'ammontare degli overhead forfettari e dei costi di personale esposti a rimborso, come previsti nel progetto approvato dall'ente finanziatore e nell'atto di accettazione del finanziamento, viene distribuito con le seguenti proporzioni:

ovh+costi pers esposti	ateneo	struttura	progetto
Fino a 500.000	25%	25%	50%
Quota eccedente 500.000	12%	12%	76%

Se previsto come costo ammissibile, in fase di progettazione è obbligatorio richiedere sempre la quota massima prevista dal bando per le voci overhead e/o spese generali forfettarie e/o costi amministrativi, o voci analoghe.

Inoltre, se previsto come costo ammissibile, in fase di progettazione è obbligatorio richiedere un numero di ore a rimborso sia per il personale docente che tecnico amministrativo commisurato realisticamente all'attività scientifica e amministrativa prevista dal progetto.

La quota a favore della struttura e dell'Ateneo viene assegnata in fase di apertura del progetto contabile. Per quanto riguarda le modalità operative di gestione contabile delle poste oggetto del presente regolamento si rimanda a quanto previsto nel Manuale di contabilità di Ateneo.

Art. 4 – Casi particolari

Nel caso in cui la voce di costo "overhead" comprenda al suo interno anche una parte di costi diretti (come nei casi di seguito riportati) si applica un regime specifico, motivato dalla peculiare struttura dei costi di tali azioni:

- 1. finanziamenti con quota overheads che include costi di management
 - ➤ i finanziamenti europei di istruzione e formazione destinati alla mobilità individuale (azioni MSCA Marie Skłodowska Curie Post Doctoral Fellowships);
 - ➤ le Azioni Marie Skłodowska Curie di rete (Doctoral Networks, Staff Exchanges, MSCA and Citizens).
- 2. finanziamenti con quota overheads che include altri costi diretti:
 - PRIN: costi generali che includono costi diretti (es. missioni e partecipazione ad eventi formativi in Italia, ammortamenti, costi di pubblicazione e divulgazione, inclusi i costi per open access);
- > POR FESR: costi generali, che includono anche i costi del personale amministrativo.

In questi casi verrà convenzionalmente considerato come overhead un ammontare pari alla metà dei "costi generali" previsti dal progetto, e solo su questo ammontare sarà applicato il prelievo.



Nel caso in cui, per motivate e dimostrate esigenze del progetto, fossero necessarie proporzioni diverse tra costi di management e overhead, sarà possibile richiedere un calcolo diverso al Consiglio di Amministrazione.

Art. 5 – Utilizzo della quota di Ateneo

La quota di Ateneo viene destinata per il 40% al Fondo Ricerca di Ateneo e per il 60% al Fondo per la premialità, ai sensi dell'art. 9 della Legge 30.12.2010, n. 240.

Art. 6 – Disparità fra importo finanziato e rendiconto approvato

In caso di disparità tra importo finanziato e spesa riconosciuta ammissibile in fase di rendiconto, determinando così la conseguente riduzione degli overhead forfettari e/o dei costi di personale esposti a rimborso e quindi la diminuzione dei prelievi di cui all'art. 3, la differenza sarà a carico del progetto.

Art. 7 – Norme transitorie e applicazione del presente regolamento:

Il presente regolamento si applica dal corrente anno finanziario per i progetti il cui budget progettuale non sia stato ancora approvato dagli organi deliberanti preposti.